

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Avviso di indagine di mercato, eseguita in conformità alle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di ampliamento con sopraelevazione del Centro Sportivo Bottagisio sito nel quartiere Chievo in Verona.

Sport e salute S.p.A. (d'ora in poi anche solo "Stazione appaltante") intende avviare un'indagine di mercato al fine di individuare idonei operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni"), per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, è finalizzato alla consultazione del mercato per l'individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito specificati, che potranno essere invitati a presentare offerta.

I dettagli della procedura sono i seguenti:

1. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento con sopraelevazione del Centro Sportivo Bottagisio sito nel quartiere Chievo in Verona, sulla base del progetto definitivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), Legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120 del 2020 e dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della Legge n. 108 del 2021, che ammette il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, in deroga a quanto stabilito all'articolo 59, comma 1, quarto periodo del Codice.

Il presente appalto rientra nell'ambito delle iniziative finanziate dal fondo "Sport e Periferie" istituito dall'art. 15 del D.L. 185/2015 recante "misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane", convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo e dai suoi relativi allegati, nonché dal computo metrico estimativo.

Per rendere consapevoli delle caratteristiche peculiari dell'appalto, si rendono disponibili a tutti gli operatori economici interessati, il progetto definitivo completo della pertinente documentazione, nonché il capitolato speciale d'appalto e suo allegato integrativo.

2. IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 1.802.037,53 +IVA, di cui:

- a) € 1.672.771,13+IVA quale importo per i lavori a corpo;

b) € 66.056,44+IVA non soggetti a ribasso, quali costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

c) € 63.209,96+IVA oltre eventuale cassa di previdenza per le spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Pertanto, l'importo a base di gara, sul quale sarà calcolato il ribasso offerto, è pari ad € 1.735.981,09, oltre IVA, oltre eventuale cassa di previdenza e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento esclusi.

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. dddd) e 59, comma 5-bis del Codice.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare tutte le opere complete, finite a regola d'arte e ultimate in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto posto a base di gara.

3. TERMINE ESECUZIONE LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati entro il termine di 365 (trecento-sessantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

4. LAVORAZIONI E CATEGORIE DEI LAVORI

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi dell'art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Regolamento"), per la parte non abrogata dal Codice, e in conformità all'allegato "A" al predetto Regolamento, così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80 del 2014, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, **ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori**, sono riconducibili alle seguenti categorie:

CATEGORIE	CLASSIFICA	IMPORTO LAVORAZIONI	TIPOLOGIA CATEGORIE
OS6	III	€ 539.145,34	prevalente
OS18-A	II	€ 432.766,02	SIOS scorporabile, subappaltabile nel limite del 50% complessivo del contratto
OG1	II	€ 316.737,85	Scorporabile, subappaltabile nel limite del 50% complessivo del contratto
OG11	II	€ 306.517,95	SIOS scorporabile, subappaltabile nel limite del 50% complessivo del contratto
OS 32	I	€ 137.136,14	Inferiore al 10% dell'appalto, inclusa nella OS6 in quanto lavorazioni assimilabili
OS4	I	€ 6.524,27	Inferiore al 10% dell'appalto, inclusa nella OG1 in quanto lavorazioni assimilabili

5. SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare Manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto.

Vista la natura del presente appalto, che prevede suddivisione in categoria prevalente e scorporabile, è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei verticali e misti.

È fatto divieto di manifestare l'interesse alla partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso sia in forma individuale sia in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

Il Consorzio ordinario è tenuto ad indicare, nella Manifestazione di interesse, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi, nonché ai consorziati non indicati, è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice è tenuto ad indicare nella Manifestazione di interesse per quali consorziati il Consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati senza che ciò costituisca subappalto.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice ha, pertanto, facoltà di indicare nella Manifestazione di interesse per quali consorziati il Consorzio concorre. In caso contrario si intende che il Consorzio partecipa in proprio. Ai consorziati eventualmente indicati dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Si precisa che, secondo quanto sarà meglio indicato nella Lettera di invito, sino al momento della presentazione dell'offerta, sarà ammessa la modifica delle unità concorrenti prequalificate, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i concorrenti prequalificati ed invitati quali operatori economici singoli potranno presentare offerta anche quali mandatori (capogruppo) di un Raggruppamento temporaneo con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal presente Avviso al successivo paragrafo 6;
- i concorrenti prequalificati ed invitati in Raggruppamento temporaneo, ferma restando la immodificabilità dell'impresa mandataria (capogruppo), possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal presente avviso (successivo paragrafo 6) in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta medio tempore o esistente ab origine;

- i concorrenti prequalificati ed invitati quali operatori economici singoli non potranno presentare offerte quali mandanti di un Raggruppamento temporaneo con altra impresa singola già prequalificata ed invitata o di un Raggruppamento temporaneo già prequalificato ed invitato

6. REQUISITI AMMINISTRATIVI E TECNICO-PROFESSIONALI - AVVALIMENTO

A. Per l'esecuzione delle opere

CATEGORIE	CLASSIFICA	IMPORTO LAVORAZIONI	TIPOLOGIA CATEGORIE
OS6	III	€ 676.281,48	prevalente
OS18-A	II	€ 432.766,02	SIOS scorporabile, subappaltabile nel limite del 50% complessivo del contratto
OG1	II	€ 323.262,12	Scorporabile, subappaltabile nel limite del 50% complessivo del contratto
OG11	II	€ 306.517,95	SIOS scorporabile, subappaltabile nel limite del 50% complessivo del contratto

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (*cd riclassificazione*). Le imprese raggruppate possono beneficiare dell'incremento nei limiti ed alle condizioni indicate al precedente paragrafo 4 del presente avviso.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- l'operatore economico partecipante che non possiede in proprio corrispondente qualificazione nella categoria OG1, a qualificazione obbligatoria, pena l'esclusione, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare le predette lavorazioni ad operatore qualificato (*c.d. subappalto necessario*), sino alla misura che concorre, per sommatoria con gli altri subappalti, al raggiungimento del 50% dell'importo complessivo del contratto, oppure a costituire un R.T.I di tipo verticale con mandante qualificato in tale categoria e per classifica adeguata.

Si specifica che in caso di ricorso al subappalto, dovrà comunque essere posseduta l'iscrizione nella categoria prevalente per una classifica che ricopra anche l'importo di tale categoria e dovrà, sin d'ora, essere dichiarato, nell'"Allegato 1 – Manifestazione di interesse" il subappalto per le suddette lavorazioni (*c.d. subappalto necessario*).

- l'operatore economico partecipante che non possiede in proprio le categorie OG11 e OS 18-A *cd "SIOS"*, a qualificazione obbligatoria, pena l'esclusione, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare le predette lavorazioni ad operatore qualificato (*c.d. subappalto necessario*), sino alla misura che concorre, per sommatoria con gli altri subappalti, al

raggiungimento del 50% dell'importo complessivo del contratto, oppure a costituire un R.T.I di tipo verticale con mandante qualificato in tale categoria e per classifica adeguata.

Si specifica che in caso di ricorso al subappalto, dovrà comunque essere posseduta l'iscrizione nella categoria prevalente per una classifica che ricopra anche l'importo di tali categorie e dovrà, sin d'ora, essere dichiarato, nell'"Allegato 1 – Manifestazione di interesse" il subappalto per le suddette lavorazioni (*c.d. subappalto necessario*).

Con riferimento alle categorie impiantistiche OG11, vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. del 22 gennaio 2008, n.37. Il possesso dell'abilitazione, che costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione, dovrà essere comprovato dall'impresa in fase esecutiva.

I Requisiti che saranno richiesti per essere ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori, sono i seguenti:

A. Requisiti di idoneità e di ordine generale:

- i. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;
- ii. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

B. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa:

- iii. attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**), regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art.61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e in conformità all'allegato "A" al citato D.P.R. così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80/2014, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248.

Il requisito deve essere posseduto alla data fissata per la presentazione della Manifestazioni di interesse, e deve essere garantita la validità per tutto lo svolgimento della procedura nonché per tutta la durata contrattuale.

Nel caso di partecipazione in forma aggregata si applicano le seguenti disposizioni.

I requisiti di cui alla precedente lettera **A)** devono essere posseduti:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo] da ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento;
- [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- [Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dal Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa (SOA) di cui alla precedente lettera **B)**, deve essere soddisfatto:

- i. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, di tipo orizzontale, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dalla mandataria o da un'impresa consorzata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, fermo restando l'obbligo per il concorrente riunito di possedere il requisito in misura non inferiore al 100%.

Resta fermo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice che la mandataria dovrà, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire i lavori in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorzata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui all'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

- ii. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, di tipo verticale, i requisiti devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e dell'articolo 92, comma 3 del D.P.R. 207/2010, dalla mandataria per i lavori nella categoria prevalente e per il relativo importo; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria di lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

- iii. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporate possono essere assunti anche da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale (*sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti*) e che le imprese associate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

Nel caso di imprese raggruppate di **tipo verticale o misto**, **l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione** posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione, nel caso di raggruppamento di tipo misto, non si applica alla

SP

mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

- iv. [Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice] direttamente dal Consorzio medesimo;
- v. [Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice] dal Consorzio, che può fare ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, relativamente alle categorie OS6 e OG1, l'operatore economico può dimostrare il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa (SOA) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie), anche partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del D.M. MIT 248/2016, non è ammesso l'avvalimento, **a pena esclusione**, per le opere rientranti nella categorie scorporabili OS18-A e OG11 (cd "SIOS" di importo superiore al 10% del totale dei lavori).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione della Manifestazione di interesse.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'operatore economico affidatario e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Sport e salute in relazione alle prestazioni oggetto di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente, oltre alla propria manifestazione di interesse, è tenuto ad allegare i seguenti documenti:

- 1) Allegato 2 "Dichiarazione di avvalimento", reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa Ausiliaria con la quale quest'ultima:
 - dichiara di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Codice, i requisiti di capacità economico-finanziaria nonché di capacità tecnica, richiesti ai fini della partecipazione, di cui l'operatore economico concorrente si avvale, indicando i requisiti oggetto di avvalimento;

- si obbliga, verso l'operatore economico concorrente e verso Sport e salute, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico concorrente;
 - attesta di non presentare manifestazione di interesse e di non partecipare alla successiva gara in proprio o come associata o consorziata;
- 2) attestazione di qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria;
 - 3) Manifestazione di interesse resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa Ausiliaria;
 - 4) Contratto di avvalimento, firmato digitalmente dall'operatore economico concorrente e dall'Impresa ausiliaria (legale rappresentante o procuratore), in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'Impresa ausiliaria;

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione dell'Impresa concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, se richiesta in sede di gara, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento richiede per iscritto all'Impresa concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, Manifestazione di interesse o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'Impresa concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Si fa infine presente che ai sensi dell'art. 89, comma 8, del Codice il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che parteciperà alla gara.

Gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa sopra indicati già fin sede di Manifestazione di interesse.

B. Per la progettazione esecutiva

ID Opere	Categoria opera	Corrispettivo progettazione	Importo dei lavori
E.12	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	€ 63.209,96	€ 1.738.827,57

I servizi di progettazione non sono subappaltabili, salvo i casi previsti all'art.31, comma 8, del Codice.

I requisiti del progettista, richiesti per la partecipazione alla successiva procedura di gara (e quindi da dichiarare in sede di invito alla successiva procedura di gara), sono i seguenti:

A. Requisiti di idoneità e di ordine generale:

- i. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;

ovvero, in alternativa:

- Diploma Tecnico di Geometra o Laurea in Ingegneria o Architettura ovvero altro tipo di titolo equipollente;
 - abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale.
- ii. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

B. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Aver eseguito con buon esito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della successiva procedura di gara, servizi analoghi (*quindi di progettazione esecutiva*) relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuato sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi (art. 263, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010)

I requisiti devono essere intesi come riferiti a servizi espletati personalmente e direttamente dal progettista. Nel caso di servizi espletati in affidamenti in compartecipazione con altri professionisti, dovrà essere computata, ai fini della dimostrazione dei requisiti, la quota parte dell'importo lavori relativa alla misura percentuale in cui il servizio stesso può essere effettivamente attribuito al progettista dichiarante e non quello complessivo. Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ai fini del raggiungimento dei suddetti

requisiti può sommare i requisiti posseduti dalla propria struttura tecnica con i requisiti posseduti dai progettisti indicati o associati.

A pena di esclusione, l'operatore economico concorrente, qualora in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica, dovrà dimostrare di possedere i requisiti sopra indicati.

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA di sola costruzione oppure il suo staff tecnico di progettazione sia carente, in tutto o in parte, dei richiamati requisiti, a pena di esclusione, lo stesso dovrà dimostrarne il possesso individuando in sede di offerta uno o più professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del Codice oppure associando in raggruppamento temporaneo di tipo verticale, o anche avvalendosi, di soggetti idonei alla progettazione adeguatamente qualificati.

Maggiori dettagli saranno definiti in sede di invito alla procedura di gara.

Verranno invitati alla successiva procedura di gara, 10 (dieci) operatori economici in possesso dei requisiti richiesti **per l'esecuzione delle opere.**

La Stazione appaltante si riserva, nel caso in cui le Manifestazioni di interesse validamente presentate siano inferiori a 10, di invitare al confronto competitivo operatori economici, in possesso dei requisiti di ammissione previsti per l'esecuzione delle opere, ulteriori rispetto a quelli che hanno presentato validamente Manifestazione di interesse in riscontro all'Avviso di indagine di mercato in oggetto, individuati tra coloro che risultano già iscritti all'Eleno Fornitori della Stazione appaltante.

Si fa presente che nel caso in cui le Manifestazioni di interesse validamente presentate siano maggiori di 10, saranno invitati i 10 operatori economici selezionati mediante sorteggio casuale, svolto in modalità riservata, attraverso la funzionalità disponibile all'interno del Portale fornitori.

La suddetta funzione è attivabile solo dopo il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse ed è tracciata nei log di sistema.

Agli operatori economici ammessi verrà inviata la lettera di invito a partecipare alla successiva procedura negoziata.

Ove il numero delle manifestazioni di interesse pervenute risulti pari o inferiore a 10 non sarà eseguita la fase del sorteggio e si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che abbiano presentato istanza e siano risultati idonei, eventualmente integrati come sopra descritto.

Resta inteso che l'ammissione dell'istanza non costituisce dimostrazione di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta, verranno accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione. I requisiti richiesti per la progettazione esecutiva dovranno essere dichiarati e dimostrati in sede di partecipazione alla successiva procedura di gara.

La verifica di requisiti sopra indicati verrà effettuata al termine della procedura di gara nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere a tali verifiche anche prima della pubblicazione della procedura negoziata.

7. UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della presente indagine di mercato, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Stazione appaltante, la presente procedura (nonché la successiva procedura negoziata) sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice, e si svolgerà sul Portale fornitori della Stazione appaltante (disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.sportesalute.eu>) gestito dalla società BravoSolution S.p.A.

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Il Gestore del sistema è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Gli operatori economici interessati dovranno richiedere l'abilitazione al Portale fornitori seguendo le indicazioni riportate nella "Guida all'abilitazione" scaricabile dalla Home page del portale stesso.

In caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo/Consorzio deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo;
- il Consorzio stesso (in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice nonché Consorzio ordinario),

ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente Indagine di mercato fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura con modalità diverse da quella telematica.

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

La presente indagine di mercato verrà espletata attraverso lo strumento della Richiesta di informazioni on line (d'ora in poi anche solo "RDI on line") presente all'interno del Portale fornitori.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all'interno del Portale fornitori nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento "**Istruzioni operative**" allegate alla presente Indagine di mercato.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate dalla Stazione Appaltante nella cartella personale disponibile sul portale (Area "Messaggi ricevuti" della RDI on line).

A seguito dell'invio del messaggio da parte della Stazione appaltante, il soggetto che ha effettuato l'accesso alla RDI on line riceverà una notifica all'indirizzo PEC fornito in sede di registrazione al Portale fornitori.

L'operatore economico, con l'accesso alla RDI on line, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDI on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.

L'arrivo di un nuovo Messaggio, nonché le ulteriori comunicazioni trasmesse attraverso il Portale fornitori, saranno notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione al Portale fornitori.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno del Portale fornitori.

In caso di Raggruppamento temporaneo la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché Consorzio ordinario la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELLA INDAGINE DI MERCATO

I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura di gara dovranno, entro il termine indicato nel documento "Scadenze":

- A. richiedere l'abilitazione al Portale fornitori;
- B. effettuare l'accesso alla RDI on line;

C. accedere all'area "Risposta di qualifica" della RDI on line e inserire la seguente documentazione:

1. Manifestazione di interesse, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o procuratore, attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 6.
2. [Qualora la Manifestazione di interesse sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale] copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;
3. Attestazione SOA;
4. [Per il Raggruppamento temporaneo già costituito/Consorzio] Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
5. [nel caso il ricorso all'istituto dell'avvalimento] Documentazione elencata al precedente paragrafo 6.

D. inviare la risposta alla RDI on line.

Saranno escluse dalla successiva procedura di gara gli operatori economici che presentino manifestazioni di interesse attraverso modalità differenti da quelle indicate nel presente Avviso fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 6.

Per eventuale necessità di supporto tecnico relativo all'utilizzo del Portale fornitori, è possibile:

- contattare telefonicamente il Servizio Assistenza Fornitori, al numero indicato nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori;
- utilizzare il web form "Richiedi assistenza on line" presente nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori.

Nel caso di partecipazione in forma aggregata la Manifestazione di interesse deve essere presentata:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo] da ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento;
- [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- [Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice] dal Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione.

La copia dell'Attestazione SOA deve essere presentata:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo] da ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento;
- [Nel caso di Consorzio ordinario] da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- [Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice] direttamente dal Consorzio medesimo;

- [Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice] dal Consorzio stesso o da uno degli operatori economici consorziati.

9. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il termine indicato nel documento "Scadenze", in forma scritta e in lingua italiana, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDI on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Con il presente avviso non è indetta una procedura di gara, ma una mera indagine conoscitiva.

Si ricorda infatti, che l'Indagine di Mercato non è vincolante né impegnativa e non garantisce in nessun modo l'affidamento delle attività.

Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di operatori in grado di svolgere le prestazioni in oggetto, pertanto, la Stazione appaltante si riserva di non proseguire nella procedura di selezione o di utilizzare procedure diverse.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, di interrompere, revocare o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza e pertanto insindacabili, la suddetta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcun diritto o pretesa.

Fermo restando quanto previsto nel presente Avviso, l'ulteriore documentazione da presentare in sede di offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima, per gli operatori economici ammessi e successivamente invitati, nonché il procedimento di aggiudicazione, saranno meglio specificati nella Lettera di invito.

Si precisa infine che, ai sensi del GDPR, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

Allegati:

- Scadenze
- Allegato 1 – Manifestazione di interesse;
- Allegato 2 – Dichiarazione di avvalimento;
- Istruzioni operative;
- Progetto definitivo.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Avv. Vito Cozzoli



SP